



COMUNE DI CROSLA

87060 - (Prov. di Cosenza)

ORIGINALE

Registro Generale n. 49 del 20-05-2025

Prot. N° ..... del .....

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: Manutenzione e pulizia terreni al fine di ridurre il rischio incendi.

IL SINDACO

**Considerato** che su tutto il territorio Comunale vi sono appezzamenti o reliquati di terreni privati adiacenti o limitrofi a vie, spazi pubblici e non, in carenti condizioni igienico-sanitarie, perché privi di manutenzione;

**Considerato** che i suddetti appezzamenti o reliquari di terreni sono incolti, invasi da erbe selvatiche, diventando così, ricettacoli di rifiuti di ogni genere e rifugio di animali diversi;

**Richiamato** " Il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi 2025 (AIB), approvato dal Consiglio della Regione Calabria con Deliberazione di G.R. n. 183 del 24.04.2025, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 353/2000 e dell'art. 3 della L.R. n. 51/2017;

**Atteso** che il Piano AIB 2025, incentrato sulla prevenzione degli incendi boschivi, è il risultato di un'analisi approfondita e del chiaro intento di garantire la salvaguardia delle nostre foreste e la sicurezza delle comunità che le abitano.

**Richiamati:**

- l'art. 7, comma 2, della Legge Regionale n. 51/2017 che stabilisce, a carico dei proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo e di colture arboree, l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti

-l'art. 8 della Legge Regionale n. 51/2017 che dispone a carico dei dei soggetti di cui al punto precedente, l'obbligo a dare corso tempestivamente alle attività di pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione, al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo, da effettuarsi esclusivamente con mezzi meccanici, fisici o biologici, è tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi;

**Pertanto** è necessario disporre a carico dei proprietari l'obbligo di garantire una ottimale pulizia delle aree su cui insistono sterpaglie, in prossimità di insediamenti residenziali, produttivi ed impianti sportivi e turistici, anche temporanei;

Visto il D.lgs n. 120 del 08.09.2021 " Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di Protezione Civile" convertito in legge n. 155/2021;

**Viste** le disposizioni legislative in materia di Protezione Civile che evidenziano la necessità di mantenere i terreni, soprattutto quelli limitrofi ad infrastrutture varie e servizi, puliti e liberi da

biomasse, al fine di ridurre il rischio incendi nell'approssimarsi della stagione estiva;

**Ritenuto** opportuno, quindi, che gli interessati proprietari o conduttori procedano alla pulizia dei suddetti terreni per evitare sia il pericolo di incendi e sia il pericolo per l'igiene e salute pubblica;

**Ritenuto** che i destinatari della presente ordinanza non sono di facile individuazione, si procederà alla pubblicazione della stessa, mediante affissione all'Albo Pretorio ed in altre parti del territorio comunale;

**Vista** la L. n. 353/2000;

**Vista** la L.R. n. 51/2017;

**Vista** la L.n. 225/1992;

**Visto** il T.U. n°773/1931 e s.m.i.;

**Vista** la legge n°225//1992, istitutiva del S.N. di Protezione Civile;

**Visto** l'art. 54 della legge n°267/2000;

**Visti** gli art. 7 e 8 della Legge Regionale n. 51/2017;

### **ORDINA**

A tutti i proprietari e possessori di appezzamenti o reliquari di terreni privati adiacenti limitrofi a vie, spazi pubblici e non, di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla pulizia dei terreni, mediante aratura o zappellatura ed asportazione di ogni seccume vegetale, per i motivi indicati nella premessa;

Decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale, i contravventori saranno soggetti a sanzioni amministrative, come previste per legge, salvo il deferimento dell'Autorità Giudiziaria per l'eventuale promozione delle azioni penali in ordine al reato di cui all'art. 650 C.P.

L'Ufficio tecnico, il Corpo della Polizia Municipale, ciascuno per le proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Le disposizioni della presente Ordinanza hanno validità fino al 30.09.2025.

### **DISPONE**

DI TRASMETTERE la presente Ordinanza :

Alla Polizia Municipale

Alla stazione carabinieri Mirto Crosia

Alla Prefettura UTG di Cosenza

Alla Protezione Civile di Cosenza

ciascuno per le proprie competenze, al fine di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza ha decorrenza immediata ;

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, lì 20-05-2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL SINDACO

Avv. AIELLO MARIA TERESA